

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27377 - 2011 R.G. proposto da:

M.G., - c.f. (OMISSIS) - M. M. - c.f. (OMISSIS) - elettivamente domiciliati in Roma, al corso Trieste, n. 109, presso lo studio dell'avvocato Antonio Martini che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MO.OS., - c.f. (OMISSIS) - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Sandro Lungarini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Costantino, n. 41, presso lo studio dell'avvocato Claudio Bargiacchi;

- controricorrente –

e M.L., + ALTRI OMESSI ;

- intimati -

Avverso la sentenza n. 3670 dei 9.7/21.9.2010 della corte di appello di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 26 gennaio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l'avvocato Antonio Martini per i ricorrenti;

Udito l'avvocato Sandro Lungarini per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 20.6.1990 Mo.Os. citava a comparire innanzi al tribunale di Civitavecchia MA.Li.

O., + ALTRI OMESSI .

Esponeva che unitamente ai convenuti era, per successione ereditaria, comproprietaria del podere 1360 di ettari 07,10 sito in località (OMISSIS).

Chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento della comunione e si procedesse alla divisione in natura del terreno in porzioni corrispondenti ai rispettivi diritti salo conguaglio. Si costituivano G., M. e M.R..

Rappresentavano che "era in corso di adozione una (...) variante al P.R.G., che avrebbe potuto imprimere al terreno una diversa destinazione urbanistica" (così ricorso, pag. 3); che, "pertanto, se la divisione fosse avvenuta immediatamente, alcuni comproprietari avrebbero potuto avvantaggiarsene in danno di altri, poichè la successiva entrata in vigore del nuovo P.R.G. avrebbe potuto influire e modificare notevolmente il valore delle quote" (così ricorso, pag.3).

Chiedevano differirsi lo scioglimento della comunione.

Si costituivano R.L., + ALTRI OMESSI .

Si costituiva Mo.Lu..

Non si costituiva M.L.O..

Officiato un primo consulente, questi predisponendo progetto di divisione che tuttavia non veniva accettato.

Officiato un secondo consulente, perchè "tenesse conto del valore attuale dei lotti in relazione alla particolare ubicazione dei medesimi, dei vincoli gravanti sugli stessi e delle eventuali variazioni di valore imputabili alla programmata attività di trasformazione urbanistica" (così ricorso, pag. 5), questi faceva luogo in data 2.1.2002 al deposito della relazione di c.t.u. sulla cui scorta veniva predisposto un nuovo progetto di divisione.

Indi, G. e M.M. dichiaravano di non accettare il nuovo progetto e proponevano, dal canto loro, una diversa ed alternativa divisione del cespite a mezzo del proprio c.t.p..

In data 20.5.2002 il c.t.u. depositava le proprie osservazioni alla c.t.p. e, a sua volta, il consulente di parte depositava proprie osservazioni integrative.

Con sentenza n. 1565/2002 il giudice adito "definitivamente pronunciando dichiarava esecutivo il progetto di divisione di cui alla perizia del 2.1.2002, integrata dal supplemento del 20.05.2002, condannava in solido Mo.Os. e gli eredi di Mo.

G. e di Mo.Fa. a pagare a M.L. la somma di Euro 24.331,87; compensava tra le parti le spese di giudizio e (...) poneva a definitivo carico delle parti nella misura di 1/4 ciascuna le spese di c.t.u. (...)" (così ricorso, pagg. 10 - 11).

Avverso tale sentenza proponevano appello G. e M. M..

Resistevano Mo.Os. e Mo.Lu..

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci M.C., + ALTRI OMESSI .

Con sentenza n. 3670 dei 9.7/21.9.2010 la corte di appello di Roma rigettava il gravame e condannava gli appellanti a rimborsare all'appellata, Mo.Lu., le spese del grado; compensava le spese nel rapporto tra le altre parti.

In particolare, in ordine al terzo motivo di gravame - con cui gli appellanti avevano censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui determinava "una rilevante sperequazione di valore dei lotti" (così ricorso, pag. 13) e, quindi, aveva "disatteso il criterio fondamentale in materia di divisione ereditaria che impone di formare quote che siano il più possibile uniformi tra loro e (...) dove sia preponderante la parte in natura rispetto al conguaglio in denaro" (così sentenza d'appello, pag. 3) - esplicitava la corte distrettuale che gli appellanti si erano limitati a reiterare "le osservazioni alle consulenze tecniche di ufficio, avvalendosi di quella di parte, senza peraltro confutare con argomentazioni pertinenti il giudizio del Tribunale" (così sentenza d'appello, pag.3); che correttamente il primo giudice aveva osservato "- in accordo con le cc.tt.uu. - che nel processo divisionale si è tenuto conto della specifica attività agricola esercitata su parte del fondo sicchè sarebbe stato irragionevole separare la stalla (n. 1), il pollaio e il pozzo che formano un unicum inscindibile per l'esercizio dell'attività agricola" (così sentenza d'appello, pag. 3).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso G. e M. M.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Mo.Os. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità, da attribuirsi al difensore anticipatario.

Mo.Lu., + ALTRI OMESSI non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme riguardanti la divisione giudiziale e il diritto ad ottenere la divisione dei beni in natura;

violazione degli artt. 718 e 1114 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 728 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3)" (così ricorso, pag.17).

Adducono che dalle disposizioni degli artt. 718, 1114 e 728 c.c. si desume che, "in materia di divisione giudiziale dei beni di una comunione ereditaria, di regola la divisione deve effettuarsi in natura" (così ricorso, pag. 18), il che determina l'eccezionalità di "suddivisioni che, per l'eccessiva disparità dei valori dei beni, comportino la necessità di elevati conguagli in denaro" (così ricorso, pag. 18).

Adducono altresì che la regola della divisione in natura, in base ai principi regolatori della materia, è destinata ad operare "se è possibile in punto di fatto, se i beni sono comodamente divisibili, se non vi è un notevole deprezzamento degli stessi e se è possibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive" (così ricorso, pagg. 19 - 20); che, in questi termini, "sarebbe stato possibile utilizzare, quale criterio divisionale, l'esistenza di un'attività agricola esercitata su una parte del fondo - quale elemento ostativo alla divisione in natura dei beni - solo ove tale criterio fosse stato considerato quale elemento che determina una difficile divisibilità del bene, un suo notevole deprezzamento ovvero quale elemento che rende difficile il godimento della porzione autonoma" (così ricorso, pag. 20).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme enunciati nel primo motivo;

violazione dell'art. 113 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3);

violazione delle norme e dei principi in tema di motivazione delle pronunce sotto il profilo dell'omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere; contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione; omissione di pronuncia (ex art. 360 c.p.c., n. 5)" (così ricorso, pag. 21).

Adducono che la corte di merito avrebbe dovuto "indicare gli elementi di fatto che consentono di ritenere (...) quali un unicum inscindibile per l'esercizio dell'attività agricola" (così ricorso, pag. 22) la stalla n. 1, il pollaio ed il pozzo.

Adducono che per giunta una serie di risultanze processuali dal contenuto inequivocabile smentisce l'assunto secondo cui la stalla n. 1, il pollaio ed il pozzo formino un unicum inscindibile; che più esattamente nella c.t.u. del 2.1.2002 si precisa che il pollaio risulta fatiscente, il pozzo è inutilizzato, la stalla n. 1 non è destinata all'uso suo proprio - giacché adibita a deposito "attrezzi" ed è parzialmente utilizzata da M.G. - nella quota attribuita ad Mo.Os. sono ricaduti un altro pozzo ed un'altra stalla.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono "violazione delle norme e dei principi in tema di motivazione delle pronunce sotto il profilo dell'omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere;

contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione;

omissione di pronuncia e di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione (ex art. 360 c.p.c., n. 5)" (così ricorso, pag. 25).

Adducono che "uno dei punti controversi (...) era dato dal valore da attribuire ai beni oggetto della divisione, alla luce del processo urbanistico in atto" (così ricorso, pag. 25); che "configura una indubbia omissione di motivazione la mancanza di qualunque riferimento circa il criterio di valutazione adottato in sede di calcolo del valore dei beni, considerato che ai consulenti tecnici si sono posti degli specifici quesiti sul punto e che la questione in esame è stata oggetto di trattazione sotto il profilo dell'opportunità di sospensione del giudizio di divisione" (così ricorso, pag. 26); che, in altri termini, occorre dar conto dei motivi per cui si è reputato di non "attribuire alcun rilievo a una trasformazione in corso che avrebbe necessariamente alterato il valore dei beni e, quindi, delle quote attribuite a ciascun coerede" (così ricorso, pag. 26).

Si giustifica la disamina contestuale dei motivi di ricorso.

I motivi invero sono strettamente connessi.

Tutti i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Si premette che pur il primo ed il secondo motivo si specificano e si qualificano essenzialmente - rette, esclusivamente - in relazione alla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condividono, dunque, i rilievi della controricorrente, di cui alle pagg. 7 e 8, secondo cui, specificamente con il primo motivo, "parte ricorrente contesta le valutazioni in fatto e le scelte operate dai Giudici di merito", "a tutto voler concedere, quindi, si sarebbe dovuto impugnare il rigetto del terzo motivo del gravame (..) sotto il profilo del vizio di motivazione").

Occorre tener conto, da un lato, che G. e M. M., coi motivi de quibus, censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso ("la sentenza impugnata (...) ha assunto (...) lo svolgimento di una attività agricola sul bene quale autonomo e preponderante parametro di giudizio": così ricorso, pag. 20; "la motivazione sopra riportata si pone in aperto e insanabile contrasto logico con una serie di risultanze processuali dal contenuto inequivocabile": così ricorso, pag. 22); dall'altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sei un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che, in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 c.c., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

Per altro verso, che il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14540; Cass. 9.9.2004, n. 18135, secondo cui, in tema di divisione giudiziale, l'art. 720 cc., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 cc., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi artt. 726 e 727; ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l'aspetto strutturale, o nell'estrema ipotesi dell'irrealizzabilità fisica del frazionamento, o nell'impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l'aspetto economico - funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero).

Ebbene, nei termini testè enunciati l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico - formale.

Più esattamente, la corte di merito ha ritenuto di avallare il dictum del primo giudice che, in linea con gli esiti delle consulenze tecniche all'uopo disposte, aveva, evidentemente nel solco del parametro "economico - funzionale" - in relazione al quale pur va riscontrata la "non comoda divisibilità" - reputato opportuno non ostacolare l'esercizio dell'attività agricola esercitata su parte del fondo e di evitare, a tal fine, lo smembramento degli elementi che concorrevano e concorrono ad assicurarne l'integrità strutturale.

Al contempo si rimarca (precipuamente con riferimento ai rilievi di cui al secondo motivo) che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre nel corpo del ricorso integralmente e non già singoli stralci (cfr. pagg. 6, 7 e 8) del testo della relazione di consulenza tecnica del 2.1.2002 (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione - in forza del principio di cosiddetta "autosufficienza" - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito; cfr. altresì Cass. sez. lav.4.3.2014, n. 4980).

E ciò tanto più giacchè la controricorrente a sua volta deduce che "i ricorrenti avevano impugnato la pronuncia di primo grado perchè non aveva ritenuto attuabili le proposte presentate dal C.T.P., non certo perchè quelle del C.T.U. fossero errate ed in violazione di legge" (così controricorso, pag. 9).

In ogni caso si sottolinea che sono i medesimi ricorrenti a considerare un unicum inscindibile la stalla n. 1, il pollaio ed il pozzo limitrofo alla stalla, se è vero - siccome è vero - che gli stessi G. e M.M. hanno riferito di aver insistito ai fini dell'attribuzione di tali manufatti a favore del lotto n. 3 ad essi destinato (cfr. ricorso, pag. 10).

In ordine, poi, agli ulteriori rilievi dei ricorrenti - secondo cui la corte di merito non ha per nulla esplicitato le ragioni per cui la soluzione da essi ricorrenti prospettata "avrebbe impedito o alterato l'attività agricola svolta dalla sig.ra Mo.Os., pur essendo quest'ultima destinataria dell'intero terreno agricolo" (così ricorso, pag. 24), nè ha pronunciato sulle loro deduzioni "circa il mancato collegamento funzionale esistente tra i beni attribuiti alla coerede M.O." (così ricorso, pag. 24) - è ben evidente che i rilievi de quibus involgono gli aspetti del giudizio - interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti - afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell'art. 360, comma 1, n. 5). I rilievi anzidetti si risolvono, pertanto, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

D'altronde, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Da ultimo, precipuamente in ordine alle ragioni di censura di cui al terzo motivo ed ai rilievi finali addotti col primo motivo ("l'esigenza di un rigoroso rispetto (...) del favor per la divisione in natura (...) si manifesta in modo ancora più stringente nel caso di specie, trattandosi di una divisione di beni (...), come ampiamente riconosciuto dalla CTU, (...) suscettibili di un rilevante mutamento di valore": così ricorso, pagg. 20 - 21; "proprio in virtù della trasformazione urbanistica che avrebbe interessato l'intero fondo per la realizzazione del Porto Turistico, la divisione in natura con minimi conguagli in denaro avrebbe garantito maggiormente ciascun coerede, data l'impossibilità di valutare (...) il mutamento economico che il bene avrebbe subito nel tempo": così ricorso, pag. 21), si evidenzia che, a dispetto della presunta omessa valutazione ("tali rilevanti profili (...) sono stati del tutto ignorati":

così ricorso, pag. 21), della pretesa omessa motivazione ("(...), omettendo in tal modo di attribuire alcun rilievo a una trasformazione in corso": così ricorso, pag. 26), la corte distrettuale ha motivato espressamente, avallando il giudizio del tribunale di dar seguito alla divisione.

La corte, segnatamente, ha recepito e perciò condiviso la valutazione del primo giudice secondo cui "la costruzione di un porto turistico in loco integra una mera possibilità" (così sentenza d'appello, pag. 2), dando atto che "un progetto analogo era stato presentato anni addietro e non era stato realizzato" (così sentenza d'appello, pag. 2), sicché "non avrebbe avuto senso attendere magari un'altra dozzina di anni per la presentazione di un altro progetto la cui realizzazione era comunque dubbia" (così sentenza d'appello, pag. 2), che, "inoltre, l'art. 717 c.c. consente la sospensione della divisione per un periodo comunque non superiore a cinque anni" (così sentenza d'appello, pag. 2).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al rimborso in favore dell'avvocato, Sandro Lungarini, difensore anticipatorio della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Lu., + ALTRI OMESSI non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione nei loro confronti va assunta in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare all'avvocato, Sandro Lungarini, difensore anticipatorio della controricorrente, Mo.Os., le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2016